

In esito ad una serie di richieste di chiarimento formulate da alcuni OO.EE., si rappresenta quanto segue:

- Il servizio da considerarsi come “principale” tra quelli previsti dal Disciplinare di gara è il servizio di balneazione, atteso che trattasi, complessivamente, della gestione di uno stabilimento balneare e che, nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica, risulta avere maggior peso il progetto relativo al servizio *de quo*;
- Nel caso in cui partecipi un Raggruppamento di Imprese, costituito o costituendo, le certificazioni richieste dal Disciplinare di gara dovranno essere possedute: nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, da tutti gli operatori economici facenti parte del R.T.I.; nell’ipotesi di raggruppamento verticale, dovranno essere possedute le certificazioni relative alla parte della prestazione che l’operatore economico intende eseguire. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie;
- I requisiti dei due lotti non sono cumulativi, pertanto la Commissione valuterà i requisiti per singolo lotto, indipendentemente dall’altro;
- I beni oggetto delle polizze assicurative per furto e incendio potranno essere visionati in sede di sopralluogo. A tal proposito, si specifica che tali polizze dovranno essere sottoscritte solo dopo l’aggiudicazione;
- Come indicato nel Disciplinare di Gara e nel Bando, un O.E. può essere aggiudicatario tanto di un singolo lotto, quanto di entrambi;
- Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura di affidamento (servizio principale). A tal proposito, a mente dell’art. 89 del Codice degli appalti *“L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”*. I mezzi di prova non potranno essere diversi da quelli indicati nel Disciplinare di gara;
- Così come già indicato nelle SSTT, si specifica, per entrambi i lotti, che il servizio soddisfi l’esigenza di garantire sino ad un massimo di 500 postazioni, salvo modifiche/varianti che dovessero intervenire (leggi-regolamenti-ordinanze) legate ad emergenze sanitarie;
- La postazione dovrà intendersi completa di ombrellone, sdraio e lettino;
- Il possesso delle certificazioni ISO è requisito per la partecipazione, pertanto gli OO.EE. dovranno esserne in possesso al momento della presentazione delle offerte;
- Il disciplinare di gara ed il bando non devono essere sottoposti a modifiche, ma solo firmati digitalmente dal rappresentante legale;
- Nella stagione 2019 si sono registrati presso il Lido “Arenile” 360 nuclei familiari con abbonamenti stagionali e 3 nuclei familiari con abbonamenti mensili (3542 ingressi giornalieri) e presso il Lido “Saint Bon” 431 nuclei familiari con abbonamenti stagionali e 2 nuclei familiari con abbonamenti mensili (10224 ingressi giornalieri);
- Il servizio di guardiania dovrà iniziare dai 7 gg. antecedenti all’apertura e durare fino ai 7 gg. successivi alla chiusura, nella fascia oraria 19.00 – 07.00 per tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. Il personale adibito al servizio dovrà essere munito di regolari autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di guardiania in aderenza a quanto previsto dalla

normativa in vigore. Il servizio dovrà essere svolto da personale all'uopo incaricato, in divisa. Dovrà essere altresì previsto il collegamento con una Centrale Operativa attiva. Il personale addetto al servizio guardiania notturno dovrà risultare come regolarmente assunto ed assicurato secondo le vigenti leggi in materia per il periodo in cui il servizio dovrà essere effettuato

- Il Corso di formazione HACCP TERZO LIVELLO TITOLARI E RESPONSABILI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE vale ai fini del requisito di cui all'art. 7.3 lett. e);
- Atteso che la l. n. 2/2009 ha soppresso l'obbligo per le SRL di detenere il Libro dei Soci, si concede la possibilità di inserire nello slot di pertinenza una dichiarazione sostitutiva.

Per garantire l'adeguata accessibilità alla piattaforma e la relativa massima accorrenza, nel rispetto dei principi di *par condicio* e *favor participationis*, questa S.A. proroga il termine di presentazione delle offerte alla data del 10 novembre 2020.